

# **MODALITA' OPERATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIALE**

## **Art.1 -Oggetto**

Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Stazione Appaltante Unica, di seguito indicata con la dizione SAUP, in attuazione all'art.5, comma 2, della Convenzione stipulata in data 28/07/2009, tra la Provincia di Caserta, Comuni della Provincia ed altri Enti firmatari.

## **Art. 2 -Funzionamento - Criteri di devoluzione alla SAUP delle procedure d'appalto**

L'affidamento alla SAUP delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su comunicazione degli Enti sottoscrittori i quali, a tal fine, determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nel caso di lavori, le determinazioni a contrarre stabiliscono, motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, o ancora, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare; le determinazioni a contrarre stabiliscono, altresì, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura.

Le determinazioni a contrarre indicano se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta ed individuano i criteri di aggiudicazione, stabilendo, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi.

Gli Enti sottoscrittori della Convenzione:

- individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire; nominano il RUP;
- adottano la determina a contrarre, completa dell'individuazione della procedura, dei criteri di aggiudicazione, dei criteri di valutazione e dei punteggi, nonché i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi tra i minimi ed i massimi ivi indicati; trasmettono la determina a contrarre alla SAUP; trasmettono il CUP (codice unico di progetto); danno copertura alle spese di pubblicità legale (GURI, GUCE, quotidiani a

diffusione nazionale e locale) e procedono alla successiva liquidazione;  
procedono al versamento della quota SAUP (aliquota prevista dal successivo art. 5) con le modalità stabilite dalla SAUP, pena la mancata attivazione della procedura di gara;  
procedono al versamento, a proprie spese, della tassa di gara per l'Autorità di vigilanza così come previsto per legge;  
nominano il Presidente di gara di cui al successivo art. 6;  
nominano la Commissione di Gara nel caso di aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (previsto al successivo art. 7);  
effettuano l'aggiudicazione definitiva notiziandone la SAUP per le comunicazioni alle ditte partecipanti e la pubblicazione dell' avviso di aggiudicazione.

### **Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente convenzionato, ex art. 10 D.Lgv, n. 163/2006, svolge anche le funzioni di R.U.P. presso la Stazione Appaltante Unica.

Di norma, l'Ente convenzionato individua il R.U.P. nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni e servizi relativamente al settore di competenza.

L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del R.U.P. designato.

L'atto con il quale si chiede alla SAUP di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

### **Art. 4 – Compiti della SAUP**

La SAUP è competente per gli appalti di lavori, servizi e forniture per gli importi individuati dall' art. 3 della Convenzione stipulata in data 28 luglio 2009 presso la Prefettura di Caserta.

La Stazione Appaltante Unica:

- riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara, con allegati alla stessa: determina a contrarre, documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, capitolato speciale d'appalto;

acquisisce la documentazione di gara al proprio protocollo;

indica le spese che il Comune dovrà sostenere e impegnare per la pubblicità legale (GURI, GUCE, quotidiani nazionali e locali);

assegna il CIG (codice identificativo gara);

procede alla pubblicazione del bando, come previsto dalle norme vigenti, nonché sul sito Internet della SAUP;

mette a disposizione delle ditte richiedenti tutti gli atti tecnico-progettuali occorrenti per la gara e assicura tutte le necessarie informazioni;

pubblica sul sito tutti gli atti tecnici forniti in formato elettronico;

fissa la data per la gara; in caso di impossibilità di apertura dei plichi, stabilisce una nuova data e ne dà rituale comunicazione, almeno 5 giorni prima, anche tramite il sito della SAUP;

nomina i componenti, diversi dal Presidente, costituenti la Commissione di cui all'art.6, individuandoli sorteggio da effettuarsi, da parte del Direttore, tra il personale assegnato alla SAUP;

espleta la gara;

per le ,anche su specifica segnalazione della Commissione di gara ,informa il Nucleo Investigativo Interforze sugli aspetti suscettibili di analisi ed approfondimento verifiche di competenza;

- procede all'esame preliminare dei bandi di gara richiedendo, ove ritenuto, la consulenza del Nucleo Operativo di cui all'art.10, sotto il profilo della legittimità;
- trasmette l'esito di gara all'ente convenzionato;

dà comunicazione anche a mezzo e.mail alle ditte partecipanti alla gara degli esiti entro 48 ore dall'aggiudicazione;

cura la fase delle informazioni relative all'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;

fornisce la necessaria consulenza in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi agli enti convenzionati ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 163/06;

cura la trasmissione all'Osservatorio e al SITAR delle informazioni.

La SAUP non è competente:

per l'applicazione dell'art. 132 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 56 della LR n. 3/07;

per l'applicazione dell'art. 57, comma 2, lettera b; art. 57, comma 5, lettere a e b del D.Lgs 163/06.

## **Art. 5 - Ripartizione del fondo alla SAUP**

Per il periodo transitorio, costituito dai primi sei mesi dall'entrata in funzione della SAUP, ciascun Ente convenzionato contribuisce al fondo destinato al funzionamento della stessa mediante la corresponsione delle aliquote previste allo art. 7, comma 2, della Convenzione. Tale importo non potrà in ogni caso la somma di € 10.000,00 per ogni singolo appalto. La destinazione di tale contributo è la seguente:

- spese per il personale SAUP, limitatamente al trattamento economico dovuto per gli istituti contrattualmente previsti per prestazioni aggiuntive (salario accessorio) e nel rispetto del principio della onnicomprensività; corrispettivi per i componenti e personale del Nucleo Operativo dei contratti pubblici e Nucleo Investigativo Interforze di cui ai successivi artt. 10 e 11;
- spese correnti (sostenute inizialmente dall'Ente Provincia)- debitamente rendicontate- per il funzionamento della struttura (quali ad es. utenze, spese postali, corsi di formazione del personale SAUP e degli Enti convenzionati, pulizia dei locali, software-hardware, gestione portali internet, testi, riviste, cancelleria, arredi e quanto altro necessario al funzionamento della struttura).

Alla scadenza del periodo transitorio, in cui sarà possibile predisporre un progetto economico basato sull'esperienza effettuata, gli Enti convenzionati potranno integrare le presenti modalità operative. In quella sede si verificherà la possibilità di rideterminare il contributo de quo in misura proporzionale per gli Enti che avranno destinato proprio personale alla SAUP.

## **Art. 6 -Commissioni di gara**

La Commissione di gara è composta:

- dal Presidente, Dirigente/Responsabile della Provincia o singolo Comune o Ente convenzionato (indicato nella determina di indizione di gara);

da n.2 dipendenti in servizio presso la SAUP-Componenti;

da un dipendente in servizio presso la SAUP-Verbalizzante;

La nomina del Presidente è effettuata dall'Ente convenzionato, mentre la

nomina degli altri Componenti è effettuata dal Direttore della SAUP.

La Commissione così composta valuterà anche eventuali anomalie delle offerte.

### **Art. 7 - Commissione di gara per aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Nelle gare che implicano la valutazione delle proposte tecniche, la commissione di gara è così composta:

- dal Presidente di Gara;

da n. 2 o 4 componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione è nominata dall'Ente convenzionato a carico del quale restano le spese.

La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un dipendente in servizio presso la SAUP.

### **Art. 8 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara**

Le sedute delle Commissioni di gara sono di norma pubbliche e ad esse si applicano le norme che disciplinano la pubblicità delle stesse. Eventuali variazioni e slittamenti saranno ritualmente comunicati giorni prima della nuova seduta. Relativamente alla fase dell'apertura delle offerte, è ammessa la partecipazione dei rappresentanti delle imprese interessate ovvero di soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Le sedute della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche sono segrete.

### **Art. 9 - Organigramma della SAUP e regolamentazione relativa al personale; progetto economico**

L'Organigramma è il seguente:

Il Direttore viene nominato dal Presidente della Provincia ed individuato nell'ambito del personale della Provincia ovvero nei ruoli della magistratura ordinaria ed amministrativa o docenti universitari ordinari di discipline giuridiche attinenti la materia, al quale resterà attribuito il trattamento

economico in godimento incrementato da un compenso da concordare, a carico della Provincia.

- I Dirigenti o Responsabili di Sezione saranno individuati tra i dipendenti della Provincia o di altro Ente convenzionato.
- Il personale assegnato dai vari Enti alla SAUP per attività connesse all'espletamento delle gare di appalto deve essere utilizzato ricorrendo a periodiche rotazioni e comunque sostituito, di norma, ogni tre anni con personale previamente formato.

Entro la scadenza del termine transitorio, sulla base della esperienza maturata, verificate le reali necessità di personale e i reali impegni economici, si provvederà alla definizione dell'organigramma della SAUP e a predisporre il relativo progetto economico.

## **Art. 10 –Nucleo Operativo dei contratti pubblici**

1. Nell'ambito della Stazione appaltante è istituito il nucleo operativo dei contratti pubblici, con i seguenti compiti:

- funzione di consulenza, raccordo nei confronti degli enti convenzionati e sostegno amministrativo alle attività della SAUP;

- nell'ambito della fase dell'esame preliminare, degli atti del procedimento di gara di competenza della SAUP, esclusivamente con riferimento alla determina a contrarre, al bando, al disciplinare ed al capitolato;

- elaborazione, di propria iniziativa o su richiesta, di documenti programmatici e linee di indirizzo al fine di ottimizzare i lavori della SAUP con particolare riferimento ai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di appalti pubblici.

2. Il Nucleo Operativo viene nominato dal Prefetto ed è composto da due dirigenti della carriera prefettizia effettivi (e due supplenti), di cui uno con funzioni di coordinatore, dal Segretario generale della Provincia (e da un supplente), da un esperto effettivo (ed uno supplente) di comprovata professionalità, che abbiano rivestito incarichi di responsabilità in enti pubblici con competenza anche nello specifico settore degli appalti. Il personale amministrativo è

individuato tra i dipendenti in servizio presso la Prefettura-U.T.G. e/o altre amministrazioni pubbliche.

### **Art 11 - Nucleo Investigativo Interforze**

1. Nell'ambito della SAUP è istituito il Nucleo Investigativo Interforze, nominato dal Prefetto con il compito di svolgere le verifiche di cui al successivo art. 13.

Il Nucleo Investigativo è composto da un dirigente della carriera prefettizia, con funzioni di coordinatore, da personale designato dai responsabili delle forze dell'ordine e, quale personale amministrativo, da dipendenti in servizio presso la Prefettura-U.T.G. e/o altre amministrazioni pubbliche.

Alla competenza specifica della componente della Guardia di Finanza sono rimesse anche particolari tematiche riferite ai finanziamenti disciplinati da normative comunitarie.

### **Art 12 –Attività dei Nuclei**

1. Le riunioni dei Nuclei di cui agli art. 10 ed 11 sono convocate dal rispettivo coordinatore secondo un calendario adottato sulla base dei carichi di lavoro.

Ai componenti dei Nuclei sarà corrisposto, secondo le disposizioni degli ordinamenti di rispettiva appartenenza, un gettone di presenza per ciascuna seduta, pari a quello attribuito ai consiglieri provinciali, nonchè il rimborso delle spese di viaggio se spettanti; al personale amministrativo sarà corrisposto un compenso nella misura massima del 50% di quello attribuito ai componenti.

Per la propria attività, i Nuclei, attraverso i rispettivi coordinatori e d'intesa con i dirigenti della SAUP, impiegano anche personale, mezzi e strutture della Stazione Appaltante.

### **Art. 13 – Accertamenti nei confronti delle imprese: esclusione dalla gara - ammissione con riserva**

1. Qualora dalle verifiche svolte dal Nucleo Interforze emerga la sussistenza di un certificato interdittivo antimafia vigente nei confronti di un'impresa partecipante a gara d'appalto, la SAUP, interessata dal Nucleo Interforze,

comunicerà tale situazione al Presidente della Commissione, affinché la ditta stessa sia immediatamente esclusa dalla gara.

Qualora dalle verifiche svolte dal Nucleo Interforze emergano elementi relativi a forme di collegamenti, condizionamenti o infiltrazioni di tipo mafioso nei confronti di un'impresa partecipante a gara d'appalto, la Stazione Appaltante, su informativa del Nucleo predetto, comunicherà tale situazione al Presidente della Commissione di gara, affinché la ditta stessa sia ammessa con riserva. In tal caso, la Commissione di gara potrà procedere all'aggiudicazione provvisoria soltanto dopo aver acquisito la documentazione antimafia emessa dal Prefetto, sulla base delle informazioni definitive fornite dal già citato Nucleo Interforze, nei confronti della ditta ammessa con riserva.

Il Nucleo interforze provvede a fornire le informazioni al Prefetto ai fini del rilascio della certificazione antimafia nei confronti della ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria; tale certificazione viene trasmessa, a cura della SAUP, all'Ente convenzionato.

I bandi di gara degli appalti rientranti nell'ambito delle presenti modalità operative devono contenere espressamente la seguente clausola:” *Le imprese partecipanti alla gara d'appalto accettano, a pena di esclusione, di essere sottoposte alle verifiche antimafia per le finalità di cui all'art. 13 delle modalità operative inerenti il funzionamento della SAU della provincia di Caserta*” .

La SAUP, avvalendosi degli enti convenzionati, effettua la vigilanza sugli adempimenti successivi all'aggiudicazione di ogni singolo appalto, al fine di conseguire la tracciabilità di tutti i rapporti posti in essere dalla ditta aggiudicataria nella fase della realizzazione dell'opera o della gestione del servizio.

## **Art. 14 – Contenzioso**

Per quanto attiene l'eventuale contenzioso che potrebbe insorgere a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto, si fa riferimento all'art. 12 della Convenzione.

## **Art. 15 –Norme transitorie**

Nella fase transitoria, avente la durata di mesi sei, in caso di comprovata e dichiarata impossibilità della SAUP di rispettare gli adempimenti temporali, gli Enti convenzionati potranno autonomamente procedere all'indizione ed all'espletamento delle gare.

## **Art. 16- Entrata in vigore**

Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.